**CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 novembre 2012 (23.11)**
**(OR. en)**

**16275/12**

**Fascicolo interistituzionale: 2012/0224 (COD)**

**CODEC 2687**
**STAT 43**
**FIN 866**
**PE 517**

**NOTA INFORMATIVA**

| | |
|---|---|
| Del: | Segretariato generale |
| al: | Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio |
| Oggetto: | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari e agenti temporanei dell'Unione europea in occasione dell'adesione della Croazia<br>- Risultati della prima lettura del Parlamento europeo<br>(Strasburgo, 19-22 novembre 2012) |

## I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione[1], hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

[1] GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto la relatrice Dagmar ROTH-BEHRENDT (S&D/DE) ha proposto, a nome della commissione giuridica, di approvare la proposta della Commissione senza emendamenti, come era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

## II. VOTAZIONE

Nella votazione del 20 novembre 2012, la plenaria non ha adottato nessun emendamento alla proposta di regolamento, ma ha approvato il testo della proposta della Commissione. Ciò costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura. Tale posizione e la risoluzione legislativa sono riportate in allegato.

La posizione del Parlamento riflette quanto convenuto precedentemente fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento.
L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

**ALLEGATO**
**(20.11.2012)**

# Misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari e agenti temporanei dell'Unione europea ***I

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2012 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari e agenti temporanei dell'Unione europea in occasione dell'adesione della Croazia (COM(2012)0377 – C7-0216/2012 – 2012/0224(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo*,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0377),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 336 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0216/2012),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere della Corte di giustizia del 12 novembre 2012[1],

– visto il parere della Corte dei conti del 23 ottobre 2012[2],

– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 31 ottobre 2012, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione giuridica (A7-0359/2012),

1. adotta la sua posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

[1] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

[2] Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

**P7_TC1-COD(2012)0224**

**Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 20 novembre 2012 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, in occasione dell'adesione della Croazia all'Unione europea, misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari e agenti temporanei dell'Unione europea**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 336,

vista la proposta della Commissione europea, presentata previa consultazione del Comitato dello statuto,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte di giustizia[1],

visto il parere della Corte dei conti[2],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[3],

considerando quanto segue:

---

1 Parere del 12 novembre 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

2 Parere del 23 ottobre 2012 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

3 Posizione del Parlamento europeo del 20 novembre 2012.

(1) In occasione dell'adesione della Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013, dovrebbero essere adottate misure particolari e temporanee in deroga allo statuto dei funzionari dell'Unione europea ("statuto") e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio[1].

(2) Considerati la dimensione della Croazia e il numero di persone potenzialmente interessate, le misure particolari e temporanee dovrebbero restare in vigore per un congruo periodo. La data del 30 giugno 2018 appare la scadenza più idonea al riguardo.

(3) Considerata la necessità di procedere alle previste assunzioni prima possibile dopo l'adesione, è opportuno adottare il presente regolamento prima dell'effettiva data di adesione,

[1] GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

*Assunzione di funzionari*

1. In deroga all'articolo 4, secondo e terzo comma, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 27 e all'articolo 29, paragrafo 1, lettere a) e b), dello statuto, i posti vacanti possono essere coperti, a partire dall'effettiva data di adesione della Croazia e fino al 30 giugno 2018, mediante nomina come funzionari di cittadini della Croazia, limitatamente ai posti previsti e tenendo conto delle decisioni in materia di bilancio.

2. Tali funzionari sono nominati a decorrere dall'effettiva data di adesione e, ad eccezione del personale di inquadramento superiore (direttori generali o loro equivalenti di grado AD 16 o AD 15 e direttori o loro equivalenti di grado AD 15 o AD 14), a seguito di concorsi per titoli o esami, o per titoli ed esami, organizzati conformemente all'allegato III dello statuto.

Articolo 2

*Assunzione di personale temporaneo*

1. L'articolo 1, paragrafo 1, si applica *mutatis mutandis* all'assunzione di cittadini della Croazia come agenti temporanei.

2. Tali agenti temporanei sono assunti a decorrere dalla data effettiva dell'adesione.

Articolo 3

*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

| | |
|---|---|
| *Per il Parlamento europeo* | *Per il Consiglio* |
| *Il presidente* | *Il presidente* |